



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 53 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

- Seduta Pubblica

OGGETTO: modifica allegato A "Dotazione organica" del Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Sella Giudicarie approvato con delibera del Consiglio comunale n. 32 del 20 luglio 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore 20.30 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

1. BAZZOLI FRANCO Sindaco
2. AMISTADI ANDREA
3. ANDREOLI DAVIDE
4. BAZZOLI ILARIO
5. BAZZOLI IVAN
6. BAZZOLI SANDRO
7. BIANCHI LUIGI BRUNO
8. BONAZZA VALERIO
9. BONENTI GIUSEPPE
10. GIOVANNINI ADRIANO
11. MAZZOCCHI AMEDEO
12. MOLINARI SUSAN
13. MUSSI LUCA
14. VALENTI MASSIMO

ASSENZE

15. SALVADORI FRANK (assente giustificato)

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Dott.ssa Lara Fioroni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.30 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n.07 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 12542 del 12 dicembre 2023.

MODIFICA ALLEGATO A “DOTAZIONE ORGANICA” DEL REGOLAMENTO ORGANICO E DI ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 20 LUGLIO 2023.

Il Sindaco relaziona sull'argomento posto all'ordine del giorno

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Sella Giudicarie è stato istituito con Legge Regionale del 24 luglio 2015, n. 17, a seguito dell'estinzione dei Comuni di Bondo, Breguzzo Roncone e Lardaro, subentrando nelle rispettive situazioni giuridiche.
- La legge istitutiva ha introdotto alcune disposizioni per assicurare continuità nelle funzioni, tra cui significative, per l'argomento in trattazione, risultano essere le seguenti:
 - ✓ l'art. 7, comma 4, laddove si legge che *“Fino all'esecutività degli atti e dei provvedimenti del nuovo ente continuano ad applicarsi gli atti e i provvedimenti dei singoli Comuni negli ambiti territoriali dei Comuni di origine”*;
 - ✓ l'art. 9, *“Statuto e regolamento sul funzionamento del consiglio comunale” che prevede quanto segue: 1. Lo statuto comunale prevede strumenti di partecipazione e di collegamento tra il nuovo Comune e le comunità e le frazioni che appartenevano ai Comuni originari. Nelle circoscrizioni territoriali dei Comuni originari sono assicurate adeguate forme di decentramento dei servizi comunali. 2. I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione possono, prima dell'istituzione del Comune di Sella Giudicarie, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto che entrerà in vigore con l'istituzione del nuovo Comune e rimarrà vigente fino alle modifiche dello stesso da parte degli organi del nuovo Comune di Sella Giudicarie. 3. In assenza dello statuto di cui al comma 2, gli organi del Comune di Sella Giudicarie, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. 4. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto, del regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e dei regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Bondo vigenti alla data del 31 dicembre 2015”*.
- Lo Statuto del Comune di Sella Giudicarie è stato approvato dal Consiglio comunale di Bondo con deliberazione n. 38 del 28/12/2015, dal Commissario Straordinario del Comune di Breguzzo con deliberazione n. 60 del 29/12/2015, esecutiva, dal Consiglio comunale di Lardaro con deliberazione n. 48 del 22/12/2015, dal Consiglio comunale di Roncone con deliberazione n. 61 del 30/12/2015, ed è entrato in vigore il 10 marzo 2016, a seguito delle pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione e all'Albo comunale.
- Il Comune di Sella Giudicarie non si è ancora dotato di un proprio regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, in quanto, avvalendosi dell'art. 7, comma 4, della legge istitutiva del Comune summenzionata, applica il regolamento di funzionamento del Consiglio di Bondo, approvato dal Consiglio comunale di Bondo con deliberazione nr. 28 del 20 settembre 2001 successivamente modificato con deliberazione n. 41 del 14 ottobre 2016 del Consiglio comunale del Comune di Sella Giudicarie, poi ulteriormente modificato con Deliberazione del Consiglio comunale di Sella Giudicarie n. 38 dell'8 giugno 2017, con la quale se ne è disposta una parziale abrogazione con l'introduzione di una nuova disciplina delle procedure di assunzione.
- In esecuzione dell'art. 6 della legge istitutiva con “intesa” sottoscritta il 31 dicembre 2015, i Sindaci dei Comuni di Roncone, Bondo e Lardaro, e il Commissario straordinario del Comune di Breguzzo, hanno approvato l'Organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Sella Giudicarie, contenuta in apposito elaborato intitolato “La struttura organizzativa”, necessaria a regolare la distribuzione degli uffici sul territorio del nuovo Comune, e dei compiti tra i dipendenti comunali, per il funzionamento del nuovo Comune stesso, e destinata comunque ad essere oggetto di concertazione sindacale prima di poter assumere veste definitiva.
- Il Commissario straordinario ha fatto propria tale struttura organizzativa con decreto del 5 gennaio 2015 ha fatto formalmente propria l'Organizzazione definita il 31 dicembre e

successivamente, a seguito di concertazione sindacale, con propria deliberazione n.19 dell'8 marzo 2016, ha di fatto confermato tale organizzazione, introducendo alcune piccole precisazioni ed integrazione oltre ad assumere indirizzi per l'attuazione.

Con la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Sella Giudicarie n. 38 dell'8 giugno 2017 è stato introdotto il Regolamento comunale per le procedure di assunzione del personale, che ha abrogato le disposizioni in materia di procedure di assunzione del Regolamento organico del Comune di Bondo, ponendosi come suo allegato integrativo. Tale regolamento è stato integrato e riformato innumerevoli volte, l'ultima con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 25 marzo 2022.

Con la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Sella Giudicarie n. 32 del 20 luglio 2023 è stato approvato un nuovo Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Sella Giudicarie composto di nr. 123 articoli e di nr. 2 allegati, allegato A "Dotazione Organica" ed allegato B "Tabella dei requisiti per l'accesso alle singole figure professionali", nel testo di cui al documento allegato alla deliberazione sub lett.A) e contestualmente sono stati abrogati il regolamento di organizzazione approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.19 dell'8 marzo 2016 e il regolamento per le procedure di assunzione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 dell'8 giugno 2017;

Con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 52 di data odierna è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 nella quale è stato aggiornato il programma triennale del fabbisogno di personale 2024-2026 prevedendo una nuova dotazione definita come sotto riportato:

Dotazione da modificare

<i>Per Categorie</i>	<i>Posti</i>	
<i>Segretario Comunale</i>	<i>1</i>	<i>Uno</i>
<i>Vicesegretario comunale</i>	<i>1</i>	<i>Uno</i>
<i>D</i>	<i>2</i>	<i>Due</i>
<i>C</i>	<i>12</i>	<i>Dodici</i>
<i>B</i>	<i>8</i>	<i>Otto</i>
<i>Totale</i>	<i>24</i>	<i>Ventiquattro</i>

Nuova dotazione definita e che si approva ora con il presente Piano 2024 – 2026, ma subordinata a condizione sospensiva sotto esplicitata per un posto di Categoria C all'avverarsi della quale tale posto diventa effettivamente disponibile in modificazione ad un posto di categoria B già presente nella dotazione precedente:

<i>Per Categorie</i>	<i>Posti</i>	
<i>Segretario Comunale</i>	<i>1</i>	<i>Uno</i>
<i>Vicesegretario comunale</i>	<i>1</i>	<i>Uno</i>
<i>D</i>	<i>2</i>	<i>Due</i>
<i>C</i>	<i>13</i>	<i>Tredici</i>
<i>B</i>	<i>7</i>	<i>Sette</i>
<i>Totale</i>	<i>24</i>	<i>Ventiquattro</i>

Condizione sospensiva: questa nuova dotazione viene sottoposta parzialmente a condizione sospensiva, e ciò per il solo aspetto dell'introduzione di un posto di categoria C, rispetto ad un posto di categoria B.

Ragioni della condizione sospensiva e fatti che ne costituiscono l'avveramento.

Il vigente Contratto collettivo provinciale di Lavoro 2016-2018, del 1° ottobre 2018, prevede all'art. 26 comma 10, che il personale già in servizio presso il medesimo Ente da almeno quattro anni, vincitore di concorso presso altra pubblica Amministrazione, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova. Tale diritto non può essere esercitato più di una volta in carriera.

Una persona dipendente del Comune, di categoria B, livello Base, in servizio da più di 4 anni è cessata dalle funzioni nel mese di settembre e non ha manifestato né l'intenzione di riservarsi la facoltà di poter esercitare tale diritto né una rinuncia. Sappiamo peraltro che trattasi di persona che è passata ad altra amministrazione pubblica.

Trattandosi quella della conservazione del posto una facoltà esercitabile soltanto una volta, e solo nel caso di passaggio ad altra amministrazione pubblica, si ritiene che per fruire del diritto alla conservazione del posto dovrebbe essere la persona interessata, all'atto delle dimissioni, a precisare formalmente la circostanza del passaggio ad altra amministrazione e la volontà di riservarsi la possibilità dell'eventuale decisione della facoltà di riprendere il posto lasciato: se così non fosse l'amministrazione, priva di notizie e informazioni formalmente espresse, sarebbe costretta in ogni caso di dimissioni a mantenere e a non poter coprire il posto, anche quando manchino completamente le condizioni perché la persona dimessa possa rientrare in servizio al Comune stesso, ciò comporterebbe anche grave difficoltà per l'amministrazione nel tempo a stabilire come accertare se e fino a quando possa durare l'obbligo di conservazione del posto. Tuttavia, nella considerazione della lacunosità della disposizione del contratto collettivo, che non specifica bene il meccanismo di riserva del posto citato in via prudenziale si ritiene di posticipare l'efficacia della modificazione della dotazione organica, per l'aspetto della sostituzione in essa di un posto di categoria C con un precedente posto di categoria B, in modo che tale efficacia si abbia all'avverarsi della condizione dell'avvenuto accertamento presso la persona dimessasi o presso l'Ente pubblico noto, o eventuale altro modo, del fatto che comunque è cessato il periodo di tempo di prova entro il quale la persona già dipendente potrebbe esercitare la facoltà di riprendere il posto lasciato.

Pertanto per quanto sopra indicato, con la presente approvazione entra subito in vigore la dotazione organica nella parte coincidente per numero di posti e categoria alla dotazione già vigente fino all'approvazione del presente Piano, mentre si dispone che la previsione che comporta l'istituzione di un nuovo posto di Categoria C, e la cancellazione di un posto di Categoria B (in corrispondenza del posto lasciato libero nel servizio finanziario ufficio dedicato alla riscossione delle entrate tributarie e tariffarie) acquista efficacia quando sia accertato d'ufficio o dalla Giunta comunale (e senza la necessità di apposito accertamento del Consiglio) che è cessato il periodo nel quale la persona che ha presentato le dimissioni può esercitare il diritto alla conservazione del posto e quindi alla riassunzione in servizio.

Considerato quindi ora necessario procedere alla modifica anche dell'allegato A "Dotazione Organica" del Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Sella Giudicarie approvato con delibera del Consiglio comunale del Comune di Sella Giudicarie n. 32 del 20 luglio 2023;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore sulla proposta della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione di data 20/11/2023 prot. n. 11704 allegato alla delibera assunta in data odierna e sopra citata con la quale è stato approvato anche il Programma triennale del fabbisogno personale contenente la modifica alla dotazione organica che ora si intende aggiornare anche sul Regolamento organico e organizzazione del Comune di Sella Giudicarie; Accertata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2, nonché ai sensi dell'art. 17, comma 5, dello statuto comunale;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente. Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto Il regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione di consiglio comunale nr. 13 del 30.06.2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 dd. 13/03/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 integrata con la nota di aggiornamento e ss.m.;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 15.03.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, riguardante: "Art. 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e relativi allegati." e ss.mm.;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 dd. 28.03.2023, dichiarata immediatamente esecutiva, riguardante: "Adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2023" e ss.mm.;

visti altresì:

- Il codice enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n.2 e successive variazioni;
- Il testo unico enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive variazioni;
- la l.p. 9 dicembre 2015 n.18 di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al d.lgs. 118/2011 e s.m.;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica del segretario comunale ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;

Dato atto che non si rende necessaria l'acquisizione del parere di regolarità contabile espresso dal dal Responsabile del Servizio Finanziario, non comportando, l'adozione del presente provvedimento, effetti diretti o indiretti sul bilancio comunale;

Constatato e proclamato, da parte del Sindaco con funzioni di Presidente di seduta, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione come segue: con voti favorevoli 14, contrari 0, astenuti 0, palesemente espressi per alzata di mano su nr. 14 presenti

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse nella premessa e qui integralmente richiamate e confermate, la modifica all'allegato A "Dotazione Organica" del Regolamento organico e di organizzazione del Comune di Sella Giudicarie approvato con delibera del Consiglio comunale del Comune di Sella Giudicarie n. 32 del 20 luglio 2023 come sotto riportato:

Dotazione da modificare

Per Categorie	Posti	
Segretario Comunale	1	Uno
Vicesegretario comunale	1	Uno
D	2	Due
C	12	Dodici
B	8	Otto
Totale	24	Ventiquattro

Nuova dotazione definita e che si approva ora, ma subordinata a condizione sospensiva sotto esplicitata per un posto di Categoria C all'avverarsi della quale tale posto diventa effettivamente disponibile in modificazione ad un posto di categoria B già presente nella dotazione precedente:

Per Categorie	Posti	
Segretario Comunale	1	Uno
Vicesegretario comunale	1	Uno
D	2	Due

C	13	Tredici
B	7	Sette
Totale	24	Ventiquattro

Condizione sospensiva: questa nuova dotazione viene sottoposta parzialmente a condizione sospensiva, e ciò per il solo aspetto dell'introduzione di un posto di categoria C, rispetto ad un posto di categoria B.

Ragioni della condizione sospensiva e fatti che ne costituiscono l'avveramento.

Il vigente Contratto collettivo provinciale di Lavoro 2016-2018, del 1° ottobre 2018, prevede all'art. 26 comma 10, che il personale già in servizio presso il medesimo Ente da almeno quattro anni, vincitore di concorso presso altra pubblica Amministrazione, ha diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova. Tale diritto non può essere esercitato più di una volta in carriera.

Una persona dipendente del Comune, di categoria B, livello Base, in servizio da più di 4 anni è cessata dalle funzioni nel mese di settembre e non ha manifestato né l'intenzione di riservarsi la facoltà di poter esercitare tale diritto né una rinuncia. Sappiamo peraltro che trattasi di persona che è passata ad altra amministrazione pubblica.

Trattandosi quella della conservazione del posto una facoltà esercitabile soltanto una volta, e solo nel caso di passaggio ad altra amministrazione pubblica, si ritiene che per fruire del diritto alla conservazione del posto dovrebbe essere la persona interessata, all'atto delle dimissioni, a precisare formalmente la circostanza del passaggio ad altra amministrazione e la volontà di riservarsi la possibilità dell'eventuale decisione della facoltà di riprendere il posto lasciato: se così non fosse l'amministrazione, priva di notizie e informazioni formalmente espresse, sarebbe costretta in ogni caso di dimissioni a mantenere e a non poter coprire il posto, anche quando manchino completamente le condizioni perché la persona dimessa possa rientrare in servizio al Comune stesso, ciò comporterebbe anche grave difficoltà per l'amministrazione nel tempo a stabilire come accertare se e fino a quando possa durare l'obbligo di conservazione del posto. Tuttavia, nella considerazione della lacunosità della disposizione del contratto collettivo, che non specifica bene il meccanismo di riserva del posto citato in via prudenziale si ritiene di posticipare l'efficacia della modificazione della dotazione organica, per l'aspetto della sostituzione in essa di un posto di categoria C con un precedente posto di categoria B, in modo che tale efficacia si abbia all'avverarsi della condizione dell'avvenuto accertamento presso la persona dimessasi o presso l'Ente pubblico noto, o eventuale altro modo, del fatto che comunque è cessato il periodo di tempo di prova entro il quale la persona già dipendente potrebbe esercitare la facoltà di riprendere il posto lasciato.

Pertanto per quanto sopra indicato, con la presente approvazione entra subito in vigore la dotazione organica nella parte coincidente per numero di posti e categoria alla dotazione già vigente fino all'approvazione del presente Piano, mentre si dispone che la previsione che comporta l'istituzione di un nuovo posto di Categoria C, e la cancellazione di un posto di Categoria B (in corrispondenza del posto lasciato libero nel servizio finanziario ufficio dedicato alla riscossione delle entrate tributarie e tariffarie) acquista efficacia quando sia accertato d'ufficio o dalla Giunta comunale (e senza la necessità di apposito accertamento del Consiglio) che è cessato il periodo nel quale la persona che ha presentato le dimissioni può esercitare il diritto alla conservazione del posto e quindi alla riassunzione in servizio.

2. Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione su amministrazione trasparente al presente link <https://www.comunesellagjudicarie.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Atti-amministrativi-general>
3. Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano da parte dei quattordici componenti del Consiglio presenti e votanti, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

4. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 della L.R. n. 2 del 03 maggio 2018; ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente: ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; in alternativa al precedente, ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, dott.ssa Lara Fioroni

Sottoscritto Digitalmente, la Consigliera delegata alla firma Susan Molinari

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – dott.ssa Lara Fioroni (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.